



01 Settembre 2026

Circolare numero 5

Attività incompatibili e attività compatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica amministrazione.

A tutto il personale

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti della Amministrazione da cui dipende. Tuttavia i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell'orario ordinario, possono essere autorizzati, al di fuori dell'orario di lavoro, allo svolgimento di incarichi extraistituzionali che non possono in alcun caso:

- pregiudicare il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali e dei compiti di ciascun dipendente;
- perseguire interessi in contrasto con quelli dell'amministrazione; -essere svolti all'interno dei locali dell'amministrazione utilizzando risorse e/o strumenti di appartenenza dell'Ufficio.

Il D.Lgs 165 del 2001 prevede che per tutti i dipendenti pubblici resti ferma la disciplina della incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 3/1957, salva la deroga per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Gli incarichi retribuiti oggetto di autorizzazione da parte della Amministrazione di appartenenza sono tutti gli incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; -utilizzo economica da parte dell'autore di opere di ingegno e di invenzioni industriali; -partecipazione a convegni e seminari; -incarichi per i quali è corrisposto un rimborso spese documentato; -incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo; -incarichi conferiti dalle OO.SS a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; -attività di formazione; -attività di docenza e ricerca scientifica.

Le condizioni e i criteri in base ai quali un dipendente può essere autorizzato a svolgere una attività sono:

- la temporaneità e occasionalità dell'incarico; -la mancanza di conflitto di interessi con l'Amministrazione e con il principio del buon andamento della P.A.; -la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto. L'attività deve essere svolta fuori dall'orario di servizio.

Il personale interessato è tenuto alla comunicazione dell'esercizio di attività compatibili/richiesta di autorizzazione di attività compatibili attraverso la compilazione dei seguenti moduli entro e non oltre il 27/11/2026.

I moduli devono essere inviati tramite e-mail all'indirizzo

MIIC8DA00N@istruzione.it

Allegato-1

Allegato-2

Casistica relativa a incompatibilità e compatibilità

Qui di seguito si elencano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.

a) Per il personale con rapporto a tempo pieno risulta l'assoluta incompatibilità nei seguenti casi: -attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità; -cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 DPR n. 3/1957); -le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali); -lezioni private ad i allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il Dirigente scolastico, al quale deve essere comunicato il nome degli alunni e loro provenienza; -l'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali; sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità, quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre). b) Sono compatibili, possono essere svolte senza alcuna autorizzazione, ma devono essere comunicate alla Dirigente scolastica: -le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; -le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili); -l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali; -la partecipazione a convegni e seminari; -gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; -gli incarichi per svolgere i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; -gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita; -le partecipazioni a società a titolo di semplice socio. c) Sono compatibili, ma devono essere preventivamente autorizzati: -gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso; -gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni), per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale; -le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno; -le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività ordinaria; -le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'Amministrazione; -l'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi la cura dei propri interessi; -altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale; -le libere professioni esercitate dal personale docente alle condizioni stabilite dalla specifica normativa.

Al personale part-time non superiore al 50% dell'orario ordinario previa autorizzazione del Dirigente scolastico è consentito:

-esercizio delle attività commerciali, industriali e professionali non ammesse in caso di regime a tempo pieno; -impiego alle dipendenze di privati, anche in un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; -svolgimento di incarichi professionali- se iscritti ad albi professionali- ma mai per conto di P.A. e con divieto di assumere patrocinio legale nelle controversie nelle quali è coinvolta una P.A.

Anagrafe delle prestazioni

L'art. 24 della L. n. 412/91, ha previsto l'istituzione di un'anagrafe delle prestazioni, nella quale è nominativamente iscritto il personale dipendente pubblico. La Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 29/5/1998 contiene un riepilogo degli adempimenti da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche, quindi anche le scuole, che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti. Un secondo adempimento è quello concernente l'obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti. Ai sensi dell'art. 53 comma 13 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni sono tenute a comunicare i compensi da esse direttamente erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati. La comunicazione deve essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica. Sono esentati dalla disciplina i dipendenti che prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo, i compensi derivanti da diritti d'autore, per le attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate.

Esercizio della libera professione

Il divieto per il personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale come da l'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/1994. Suddetto divieto trova un'unica eccezione nel comma 15 dello stesso articolo, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicita previa autorizzazione del Capo di Istituto. La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L'attività in parola deve essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A. I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero professionali, debitamente autorizzate, sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 44 della Legge n. 412/1991. Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l'autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esercizio della professione di avvocato vanno richiamate le disposizioni della L. 247/2012 che all'art. 19 stabilisce che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche e private parificate, nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Le condizioni entro cui è consentito al personale docente l'esercizio della professione forense sono richiamate dall'art. 1 comma 56 bis L. 662/96:

- 1 – autorizzazione del dirigente scolastico che deve valutare l'eventuale pregiudizio che l'esercizio della professione può arrecare all'assolvimento delle attività inerenti la funzione docente;
- 2 – divieto di assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione;
- 3 – divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall'amministrazione.

Collaborazioni plurime

Per quanto riguarda le collaborazioni plurime gli artt. 35 e 57 del CCNL scuola consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole. Tale collaborazione non comporta oneri nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, per i docenti, e dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, sentito il DSGA, per il personale ATA. La collaborazione può essere autorizzata a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Cordiali saluti